REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
terza sezione civile

composta dai magistrati

Anna BATTISTI	Presidente rel.
Laura AVVISATI	Consigliere
Maria Rosaria RIZZO	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3769 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, con sentenza a verbale ex art. 281sexies cpc
e vertente

TRA

D[redacted] A[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato L. A[redacted] P[redacted] con studio in R[redacted] v[redacted] M[redacted] n. [redacted] presso il quale domicilia

APPELLANTE

E

CORTE DI APPELLO DI ROMA

D[redacted] G[redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo con studio in Roma via C. Mirabello n. 17

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 22.6.2011 A[redacted] D[redacted] ha impugnato la sentenza n. 24418/2010 emessa il 14.12.2010, notificata il 20.4.2011, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto, per quanto di ragione, sia la domanda principale (proposta da D[redacted] G[redacted] per la condanna del fratello, utilizzatore in via esclusiva del bene in comunione ereditaria, al pagamento di una indennità) sia la domanda riconvenzionale (rimborso pro-quota degli oneri condominiali ordinari e straordinari e delle spese funerarie sostenute per la defunta genitrice); il tribunale ha dichiarato compensati sino alla minor somma i rispettivi crediti-debiti ed ha condannato A[redacted] D[redacted] a corrispondere alla sorella l'indennità richiesta, indicata per singoli periodi temporali, nel capo a) del dispositivo.

A sostegno del gravame l'appellante ha formulato due censure: la prima per dolersi del fatto che il consulente nominato dal tribunale avesse aumentato - senza che vi fosse stata formale richiesta - il canone di locazione, applicando la rivalutazione secondo gli indici Istat; la seconda per censurare l'operato del tribunale che aveva considerato errore materiale, correggibile con la procedura ex art. 287 cpc, l'indicazione delle somme indicate al capo a) del dispositivo, con riferimento ai periodi indicati, senza la specificazione che l'importo si riferisse al singolo canone mensile indicato per ciascun periodo e non all'intero periodo.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che le somme dovute erano soltanto quelle indicate nel dispositivo per ciascun periodo

– e non per ogni mese di ciascun periodo – con declaratoria di improcedibilità della procedura ex art. 287 cpc, quindi riformare la sentenza con esclusione delle variazioni in aumento, secondo gli indici Istat.

Si costituiva tempestivamente l'appellata contestando l'appello di cui chiedeva il rigetto e proponendo appello incidentale condizionato per sentir accertare che le somme indicate nei periodi riportati nel dispositivo della sentenza di primo grado fossero dovute per ciascun mese e che laddove il periodo era stato indicato come 1.12.2003 – 21.12.2003 dovesse intendersi 1.1.2003 – 31.12.2003, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di ciascun pagamento al saldo.

All'udienza del 5.7.2017 la causa era discussa e decisa ex art. 281sexies cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata con riferimento alla censura sub a) e cioè alla supposta, errata applicazione delle maggiorazioni Istat, è fondata.

Giova infatti osservare che la sentenza oggetto di gravame è stata notificata da D[redacted] A[redacted] il 20.4.2011 al difensore della controparte e che in data 19.5.2011 è stato depositato il provvedimento di correzione dell'errore materiale, mentre l'appello è stato notificato il 22.6.2011 (trasmesso per la notifica il 21.6.2011), quando era ormai decorso il termine breve, con la conseguenza che potevano essere impugnate soltanto le parti della sentenza oggetto di correzione.

La doglianza è comunque anche infondata nel merito, considerando che il credito del comproprietario escluso dal godimento del bene comune, per l'utilizzo esclusivo da parte dell'altro condividente, ha natura di indennità che ben può essere liquidata in via equitativa, sulla base del parametro del c.d. valore locativo

del bene; di conseguenza è irrilevante la mancata richiesta formale dell'aumento Istat da parte del condividente, prevista nell'ambito del rapporto di locazione nella specie insussistente ed il giudice, al fine di riconoscere al comproprietario un equo indennizzo, può ben considerare anche l'intervenuta svalutazione nel tempo del potere di acquisto della moneta.

La seconda censura è egualmente inammissibile.

Una volta emesso il provvedimento di correzione, la parte che assume di essere stata lesa da tale correzione può impugnare la parte corretta sostenendone l'erroneità e chiedendone la riforma, essendo ormai irrilevante la questione dell'utilizzo improprio del procedimento di correzione ex art. 287 cpc, ove ad essa non faccia seguito una fondata censura nel merito della statuizione frutto della correzione.

Peraltro nel caso in esame, la procedura è stata anche ritualmente introdotta, potendo il giudice apportare alla sentenza le correzioni richieste, quando non vi sia necessità di rinnovare alcuna valutazione del materiale probatorio, sulla scorta del semplice esame degli atti, nella specie tenendo conto del fatto che la quantificazione era stata resa dal ctu in ragione di una indennità commisurata al mese, non al complessivo periodo.

L'impugnazione incidentale condizionata è quindi assorbita dal rigetto dell'appello principale.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto da D[redacted] A[redacted] avverso la sentenza n. 24418/2010 e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di D[redacted] G[redacted] che liquida in € 3.000 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.7.2017

CORTE DI APPELLO DI ROMA

IL PRESIDENTE est.

Depositato in cancelleria

Assistente Giudiziario
Elena Ursula Tau